

Sent. n.

R.C.L. n.

Cron. n.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO  
DEL TRIBUNALE DI VERONA  
dr.ssa Maddalena Bassi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1670/2012 RG promossa con ricorso

da

[REDACTED]

con proc. dom. in Verona avv. RIGOTTI BEATRICE, come d mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

**INPS**

con il proc. dom. in Verona avv. FERRIGHI GLORIA, giusta procura generale alle liti

- resistente -

in punto:

decisa all'udienza del .

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 19.7.2012 presso la sezione lavoro del Tribunale di Verona la ricorrente in epigrafe indicata, agiva in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed inoltre ai fini della condanna dell'Istituto convenuto, previo accertamento

del carattere discriminatorio del comportamento dallo stesso posto in essere, al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente e quantificato nella somma di € 1.000. Adiva infine l'Intestato Tribunale affinché venisse disposta la modifica del sito Inps nella pagina in cui asserisce che le pensioni e le prestazioni agli invalidi civili spettino solo a coloro che sono in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di soggiornanti di lungo periodo.

Si costituiva l'Inps rilevando che elemento costitutivo della prestazione reclamata è il possesso di un titolo legittimante la stabile e duratura presenza sul territorio italiano del richiedente; che nel caso di specie tale prova non era stata fornita e che tantomeno la detta può essere integrata dal possesso della carta di identità e del codice fiscale.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e di quella esibita dal ricorrente su ordine del giudice. All'udienza del 16 gennaio 2013, in sede di discussione orale della causa, l'Inps sollevava l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 e 702 bis c.p.c. per la parte relativa alla prestazione di invalidità civile trattandosi di strumenti alternativi e incompatibili tra loro ai sensi del d.lgs 150/2011.

#### Il ricorso va accolto

In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'Inps all'udienza odierna.

L'art. 28 del d.lgs. 150/2011 prevede che *"le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"*. In ragione di tale disposto normativo il ricorrente ha proposto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Inoltre, avendo la domanda ad oggetto una prestazione assistenziale, il ricorso è stato proposto anche ex art. 442 c.p.c. Ritiene il giudicante che in ragione dell'oggetto principale della domanda (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) prevalga nel caso di specie il rito speciale di cui all'art. 442 c.p.c. e sia quindi ammissibile il ricorso formulato a norma della detta disposizione, con conseguente applicazione delle regole proprie del rito del lavoro.

Passando ora al merito della controversia, come documentalmente provato, [REDACTED] è invalida civile con totale e permanente inabilità al lavoro.

Nonostante ciò la domanda amministrativa di pensione di inabilità civile è stata respinta dall'Istituto convenuto per mancanza della carta di soggiorno.

Si rileva come in materia vi sia una serie di pronunce della Corte Costituzionale nelle quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato delle provvidenze assistenziali richieste.

Con particolare riferimento alla pensione di inabilità la Consulta ha affermato: *Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 139 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 306 del 2008 aveva già dichiarato l'incostituzionalità della medesima disciplina, nella parte relativa alla indennità di accompagnamento, rilevando la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo e la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia: i medesimi rilievi valgono, a maggior ragione, per la pensione di inabilità, perché, mentre l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in rilievo, la pensione è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge (C. Cost. 11/2009)*

Ne consegue che il richiedente deve soltanto dimostrare il soggiorno non episodico o temporaneo sul territorio italiano, sulla base di un valido titolo di legittimazione.

Tale prova è stata adeguatamente fornita nel caso di specie, mediante la produzione in giudizio su ordine del giudice di copia del permesso di soggiorno della ricorrente relativo ai periodi 24.6.2011 - 4.6.2012 e 28.2.2012 - 10.5.2014, quale titolo comprovante la stabile e duratura permanenza in Italia della richiedente.

La domanda di corresponsione della pensione di inabilità con indennità di accompagnamento va pertanto accolta e conseguentemente L'INPS è tenuto ad erogare al richiedente l'indennità richiesta, con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute, a decorrere dal 1.6.2011, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (2.5.2011), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Non si ravvisa inoltre una volontà discriminatoria nel provvedimento di diniego Inps, in quanto il diniego appare motivato da oggettive ragioni di assenza della prova della permanenza stabile e duratura della ricorrente sul territorio italiano, quale requisito posto dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.

Non può infine essere accolta l'ulteriore domanda di condanna dell'Inps alla modifica del sito internet dell'Istituto, non potendo il giudice ordinario ordinare un *facere* specifico ad una pubblica amministrazione.

Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in ragione della soccombenza.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, *contrarius reiectis*, così provvede:

1. condanna l'Inps a corrispondere a [REDACTED] la pensione di inabilità civile con indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa (2.5.2011), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna il medesimo Inps alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, che liquida, al netto di spese generali, iva e cpa, in € 1.300,00, di cui € 15,00 per spese e il residuo per diritti ed onorari.

Così deciso in Verona, il 16 gennaio 2013

Il Giudice

dr.ssa Maddalena Bassi